



COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

Provincia di Frosinone

☒ COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III^ SETTORE - GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 230 del 24-11-2025 – Reg. Gen. N. ...558... del ...24-11-2025

OGGETTO: L.R. LAZIO N° 1 DEL 17.02.2022 E REG. ATT.VO N° 11 DEL 11.08.2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA PER AVVIARE IL CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE. (CIG.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento Sindacale del 25.06.2024, n. 08, con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del III Settore Gestione del Territorio Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Patrimonio e SUAP del Comune di San Giorgio a Liri;

Premesso che:

- la legge regionale 10 febbraio 2022 n. 1, recante “Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche” stabilisce che la Regione Lazio promuove, mediante particolari forme di sostegno, anche in collaborazione con i Comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, iniziative volte alla salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e delle attività storiche individuate attraverso criteri di durata, continuità merceologica e specialità, dei mercati e delle fiere di cui all'articolo 51 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22, nonché delle attività di commercio su aree pubbliche con carattere di storicità;
- nello specifico, la legge prevede, quale strumento propedeutico all'attivazione delle misure di intervento descritte nella normativa, il censimento da parte dei comuni delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio e l'istituzione dell'elenco regionale da parte della Regione sulla base degli elenchi gestiti dai comuni.
- l'articolo 4 della L.R. n. 1/2022 prevede che i comuni, in conformità al principio di sussidiarietà, possano adottare provvedimenti per la salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, e che la Regione, tra l'altro, può prevedere contributi per i comuni che adottino tali provvedimenti;

- il Regolamento Regionale n. 11/2022 disciplina, all'articolo 3, le modalità per il censimento delle botteghe e attività storiche, che i Comuni provvedono a effettuare, nonché a trasmettere alla Regione e all'articolo 4, detta modalità e criteri per l'istituzione dell'elenco regionale;
- il medesimo regolamento, agli articoli 8 e 9 prevede la possibilità, da parte della Regione, di erogare contributi ai comuni per programmi a favore delle botteghe e attività storiche, nonché per le attività storiche di commercio su aree pubbliche;
- il successivo Regolamento Regionale 11 agosto 2022, n. 11, approvato con la DGR n. 666 dell'8 agosto 2022, concernente "Regolamento di attuazione e integrazione della Legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1. (Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche)", in particolare all'articolo 4, stabilisce espressamente che "La Direzione regionale competente, con apposito provvedimento, prende atto dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, trasmesso dai comuni ed istituisce l'Elenco regionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale";

Vista la Determinazione 3 luglio 2025, n. G08548 "Avviso pubblico per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi comunali di salvaguardia e valorizzazione delle botteghe e attività storiche, dei mercati e delle fiere di valenza storica, nonché delle attività storiche di commercio su aree pubbliche, iscritti nell'Elenco regionale previsto dalla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 - Annualità 2024 - determinazione dirigenziale n. G01534 del 15/02/2024 - Apertura termini Seconda Finestra";

Visti:

- la "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita : "I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul proprio territorio...";
- la nota n. 0417620 del 08.04.2025 Regione Lazio – Direzione regionale per lo sviluppo economico. Attività produttive e la ricerca, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 9313 dell'08.04.2025 la quale nel contenuto recita: "...comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'elenco regionale delle botteghe ed attività storiche per l'annualità 2025";

Vista la successiva nota regionale acquisita al prot. comunale n° 6004 dell'8.07.2025 con la quale la Regione Lazio comunica la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei Comuni stabilendo il termine ultimo le ore 23:59:59 del 31.12.2025;

Atteso che:

- occorre emanare un avviso in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art.3 della su richiamata Legge Regionale n. 1/2022, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal su richiamato Regolamento Regionale n. 11/2022;
- l'avviso è finalizzato al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso

dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nell' "Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" e potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art.4 della Legge Regionale n.1/2022, nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art.5 del Regolamento Regionale n. 11/2022, a seguito dell'iscrizione nell'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche", la Direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:
 - la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
 - la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
 - la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
 - il numero e gli estremi di iscrizione;
 - l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;
- la Direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di "Bottega e attività storica del Lazio", diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale;
- l'attestato ed il logo di "Bottega e attività storica del Lazio" dovranno essere esposti dall'esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell'attività economica iscritta nell'Elenco regionale;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l'esercizio dell'attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all'interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell'attività nonché delle apparecchiature d'epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri;

Considerato che occorre dimostrare i seguenti requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022:

- a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;

- b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
- c) le botteghe d'arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l'impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione; d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando ininfluenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale N° 64 del 17/10/2025 di Approvazione del "Protocollo d'Intesa Regolante i rapporti tra il Comune di San Giorgio a Liri e la Associazione Nazionale Ambulanti - U.G.L., per partecipare in forma aggregata alle disposizioni del Regolamento Attuativo della L.R. n. 1 del 17/02/2022 sulla salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe ed attività storiche Deliberazione G.R. del 2.8.2022 n. 666 della Regione Lazio”;

Dato atto che il Comune di S. Giorgio a Liri non risulta ancora inserito nell'Elenco Regionale delle botteghe e attività storiche e che il termine per l'aggiornamento dell'elenco scade il 31/12/2025;

Ritenuto predisporre un avviso pubblico contenente tutti gli elementi per consentire agli operatori economici di valutare la possibilità di partecipazione all'iniziativa regionale;

Ritenuto:

- che con l'avviso viene indetta una procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche che dimostrino i requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022;
- che coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento di bottega o attività o mercato o fiera storica svolte continuativamente anche da soggetti diversi ed in modo documentabile da almeno cinquanta anni, nel medesimo locale, di cui agli articoli 2, 5 e 6 della L. R. n. 1/2022, potranno inviare all'Ufficio SUAP-Commercio, entro **le ore 23:59:59 del 23.12.2025** p.v. all'indirizzo pec: posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it, la seguente documentazione:

1. COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE AL CENSIMENTO SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE (allegata);
2. VISURA CAMERALE STORICA AGGIORNATA (massimo tre mesi di anzianità)
3. SEGNI DISTINTIVI DELLA ATTIVITA' (insegna, arredi, attrezzi, archivio ecc.)
4. COPIA DEL TITOLO DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILE O ALTRA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA DISPONIBILITA' DELLO SPAZIO UTILIZZATO AI FINI DELL'IMPRESA;
5. RELAZIONE IN CUI SIANO EVIDENZIATI I PROFILI DI STORICITA' DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

Il Riconoscimento da parte della Regione Lazio della qualifica di Bottega/attività/mercato/Mercati/fiera storici comporterà l'attribuzione di apposito attestato e logo e permetterà di usufruire della attestazione di "*Bottega/attività/mercato/fiera storica*", di essere inseriti nell'ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE E ATTIVITA' STORICHE DELLA REGIONE LAZIO di cui alla Determinazione 25 aprile 2025 n. G05105 e conseguentemente accedere ai contributi che la Regione metterà a disposizione sia dei Comuni che delle attività stesse;

- approvare lo schema di avviso pubblico e stabilire quale data ultima per la presentazione della documentazione **le ore 23:59:59 del 23.12.2025**;
- stabilire che la domanda dovrà essere inviata dai legali rappresentanti delle attività economiche interessate alla pec dell'ente all'indirizzo posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it;
- approvare il modello di domanda;

Attestato che in applicazione al dispositivo anticorruzione il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. E) della Legge 241/90 art. 6bis in relazione al presente procedimento;

Vista la Legge Regionale n. 1 - 10 febbraio 2022;

Visto il D.Lgs. nr. 267/00;

Visto il D.Lgs. nr. 36/2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/12/2024 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio Finanziario 2025;

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025-2026;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D.to l.vo nr. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi ed in conformità del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) **Di approvare lo schema di avviso** pubblico con il quale viene indetta la procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche che dimostrino i requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022.
- 2) **Di approvare altresì:**
 - lo **schema di domanda** (Istanza di riconoscimento) che gli operatori economici in possesso dei requisiti **dovranno inoltrare alla pec dell'ente all'indirizzo posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it entro le ore 23:59:59 del 23.12.2025;**
 - **l'Allegato 1** Relazione Illustrativa”.
- 3) **Di attestare** che in applicazione al dispositivo anticorruzione il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. E) della Legge 241/90 art. 6bis in relazione al presente procedimento.
- 4) **Di dare atto:**
 - che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dell'art. 147 bis comma i e dell'art. 151 comma 40 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
 - che, in attuazione alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 165/2001 e con particolare riferimento all'art. 53 comma 16/ter dello stesso ad all'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012 e s. m. i. ed al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Giorgio a Liri gli obblighi ivi previsti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere nei confronti dell'amministrazione. La violazione di tali obblighi costituisce risoluzione e/o decadenza del rapporto posto in essere con il presente atto;
 - che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato da questo Ente;
 - che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni o in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- che il responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990, è l'Assessore Achille Antonio Longo.

Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. nr. 101/2018 che aggiorna la normativa nazionale al regolamento europeo U.E. 2016/679.

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. B), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 20, commi 1 2, del D.lgs. n. 36/2023.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il responsabile del procedimento inerente o conseguente la presente determinazione è LONGO ACHILLE ANTONIO (Riferimento istruttoria preliminare n. 234 del 21-11-2025).

Il Responsabile del Servizio
F/to ACHILLE ANTONIO LONGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per rimanervi 15 giorni consecutivi (n. 847 dell'elenco delle pubblicazioni).

San Giorgio a Liri, lì 25-11-2025

Il Responsabile del procedimento

F.to Della Rosa Angelo
